

Il Ministero del Lavoro adotta il decreto contenente l'elenco dei Paesi in cui i cittadini dovranno produrre ulteriore documentazione rispetto all'ISEE

D.M. 21 ottobre 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 21 ottobre scorso il Decreto - previsto dall'articolo 2, comma 1 ter del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019 - volto a stabilire l'elenco degli Stati dove è "oggettivamente impossibile" procurarsi la certificazione richiesta per i redditi e il patrimonio posseduto nel paese di origine.

LEGGI : Reddito di cittadinanza, per gli stranieri certificati dall'estero su famiglia, reddito e patrimonio

Il nuovo Decreto, registrato dalla Corte dei Conti e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in realtà elenca gli Stati esteri i cui cittadini dovranno produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare posseduto. Per esclusione, quindi i cittadini di tutti gli altri Paesi non dovranno produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto all'Isee.

La documentazione che i cittadini degli Stati "non esentati" dovranno produrre sarà comunque solo quella relativa al patrimonio immobiliare.

In realtà l'articolo 2, comma 1 bis , del DL 4/19, inserito durante l'[iter di conversione in legge](#), prevedeva che i cittadini extracomunitari avrebbero dovuto presentare, ai fini dell'accoglimento della richiesta, oltre all'Isee, anche apposita **certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero**, riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.

Il Ministero del Lavoro, nelle premesse del Decreto, ricorda che i dati sulla composizione del nucleo familiare dei cittadini stranieri residenti in Italia sono già in possesso delle competenti autorità italiane sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE e non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, il decreto, sempre nelle premesse, rileva come non esiste alcuna possibilità di disporre di raccolte di informazioni sui sistemi di accertamento del **patrimonio mobiliare** nei vari paesi del mondo e che solo per il **patrimonio immobiliare** è possibile fare riferimento al Rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale. Secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell'ambito di tale raccolta, il Decreto rileva che gli unici Paesi extraUe in cui vi è un completo sistema di registrazione formale degli immobili privati sono:

Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga.

Solo i cittadini dei suddetti Stati, pertanto, sono tenuti, ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, a produrre l'apposita certificazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.

[Sito ufficiale del Reddito di Cittadinanza](#)

(29 Novembre 2019)